

## AS701 - COMUNE DI VIGONZA (PD) - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Roma, 18 maggio 2010

Comune di Vigonza

Oggetto: *richiesta di parere ex articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 23 aprile 2010 relativa all'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Vigonza.*

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità, nella sua adunanza del 13 maggio 2010, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, così come modificata dalla legge n. 166/2009.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

La stessa norma ha, tuttavia, previsto che tale principio possa essere derogato in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel merito dell'affidamento effettuato da codesta Amministrazione, si osserva, preliminarmente, che nel caso di specie sembra difettare un requisito essenziale per la configurazione dell'affidamento *in house*, ossia la sussistenza di un controllo analogo del Comune sulla società affidataria del servizio in questione, in ragione dell'entità della partecipazione detenuta dal Comune nel capitale sociale della stessa.

Pur ritenendo tale circostanza dirimente, l'Autorità osserva in ogni caso che la documentazione prodotta e l'analisi di mercato svolta da codesto Comune non hanno evidenziato l'esistenza di almeno una delle menzionate peculiari caratteristiche che non permetterebbero un efficace e utile ricorso al mercato.

Le informazioni riportate dal Comune, infatti, relative al maggior numero di corse che potrebbero essere offerte e all'utilizzo di un titolo di viaggio unico per l'intera rete urbana di Padova, non sono idonee a dimostrare l'impossibilità di gestire il servizio attraverso una società individuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica laddove il bando di gara contenga i necessari incentivi e calibri adeguatamente i punteggi da attribuire all'offerta economica e a quella tecnica.

Peraltro, sulla base della documentazione fornita dalla stessa amministrazione comunale, emerge come almeno due società (l'attuale gestore del servizio e APS Holding S.p.A.) abbiano manifestato l'interesse allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale di cui trattasi.

A fronte di una simile circostanza, lo svolgimento di un'ordinaria procedura di gara può offrire un contributo prezioso per individuare la soluzione più efficiente per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale mediante bus-navetta tra il Comune di Vigonza e la città di Padova.

In generale, infatti, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi complessivi derivanti dalla gestione del servizio, realizzando una riduzione del costo globalmente sopportato dalla collettività.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*